

LINEE DI INDIRIZZO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE

TESTO UNICO 2018

1. PREMESSA

Le presenti Linee di Indirizzo per applicazione del "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale", adottato dal Consiglio Nazionale Ingegneri nella seduta del 21 giugno 2013 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013 vincolano, in conformità alle previsioni del Regolamento e per il conseguimento delle relative finalità generali, i professionisti, come definiti all'art. 1, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, gli Ordini territoriali, i rispettivi organi di autogoverno e i loro enti di diretta emanazione e ogni altro soggetto autorizzato dal CNI a erogare attività di formazione professionale continua nel settore dell'Ingegneria ai sensi dell'art. 7 del Regolamento.

Esse sostituiscono, a far data dal 1° gennaio 2018, le linee guida e le circolari esplicative in precedenza emanate, mantenendo la stessa funzione riepilogativa della materia.

L'aggiornamento delle competenze professionali nel settore dell'Ingegneria persegue i seguenti obiettivi:

- la VALORIZZAZIONE della libertà, della responsabilità e dell'autonomia formativa degli iscritti all'Albo degli Ingegneri;
- la PROMOZIONE di idee innovative, attraverso il confronto tra percorsi formativi liberi;
- il COINVOLGIMENTO degli iscritti nell'apprendimento informale, non formale e formale, per consentire che ogni professionista ingegnere costituisca una risorsa dinamica per la società;
- l'INCENTIVAZIONE delle funzioni di orientamento e di accompagnamento alla professione dell'ingegnere, in particolare per i più giovani;
- la VALORIZZAZIONE della certificazione delle competenze;
- l'IMPLEMENTAZIONE nel tempo di un modello formativo proattivo che impedisca la cristallizzazione delle diverse competenze riconducibili al settore dell'ingegneria e permetta ai professionisti di accrescere le proprie conoscenze, di esplorare ambiti diversi e delineare scenari inediti.

2. DEFINIZIONI

(cfr. art. 2 Regolamento)

Ai fini dell'applicazione delle presenti Linee di indirizzo, oltre alle definizioni di cui all'art. 2 del Regolamento che si intendono qui integralmente recepite, si rilevano le seguenti ulteriori definizioni:

- **Regolamento:** il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale (pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013).
- **Linee di indirizzo:** le Linee di indirizzo per l'applicazione del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale approvate dal CNI.
- **Ordine territoriale o Ordine:** l'Ordine territoriale degli ingegneri.
- **Provider:** il soggetto autorizzato a erogare attività di formazione professionale continua ai sensi dell'art. 7 del Regolamento.
- **Responsabile scientifico:** il soggetto che garantisce con la sua esperienza e autorevolezza il contenuto scientifico dell'evento.
- **Tutor:** il soggetto che interagisce con gli iscritti che partecipano all'evento per dare riscontro alle loro esigenze formative e ne riferisce ai promotori e ai docenti chiamati a intervenire.

LINEE DI INDIRIZZO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE

TESTO UNICO 2018

3. I CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP)

(cfr. art. 3 Regolamento)

Per esercitare la professione, l'iscritto all'albo deve risultare in possesso di un minimo di 30 CFP. Gli iscritti possono conseguire CFP in ogni area formativa indipendentemente dal proprio settore di iscrizione.

Fanno eccezione i 5 CFP di cui all'art. 3, comma 9 del Regolamento, relativi a "etica e deontologia professionale", che devono essere conseguiti dagli iscritti obbligatoriamente entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di iscrizione.

3.1 Prima iscrizione di soggetti in possesso di un titolo professionale conseguito all'estero e riconosciuto equivalente al titolo di ingegnere

A tutti i soggetti in possesso di un titolo professionale conseguito in un ordinamento diverso da quello italiano e riconosciuto equivalente al titolo di ingegnere, i quali si iscrivano all'Albo degli Ingegneri presso uno degli Ordini territoriali, alla data di iscrizione sono riconosciuti 60 CFP iniziali indipendentemente dalla data di conseguimento della laurea o di superamento dell'esame di Stato.

3.2 Cancellazione ed eventuale reinscrizione

Ai sensi dell'art. 3, comma 7 del Regolamento, in caso di cancellazione dall'Albo dopo il 1° gennaio 2014 sono decurtati al soggetto interessato n. 30 CFP per ogni anno solare in cui il medesimo risulterà non iscritto.

In caso di successiva reinscrizione, all'interessato sarà riconosciuto un numero di CFP pari a quelli in suo possesso al 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuta la cancellazione, detratti 30 CFP per ogni anno solare in cui l'interessato non è risultato iscritto all'Albo.

Qualora, per effetto della decurtazione di cui al cpv. precedente, il numero di CFP in possesso del professionista nuovamente iscritto all'Albo risultasse inferiore a 0, gli saranno comunque riconosciuti 0 CFP.

In deroga alle precedenti previsioni, nel caso di richiesta di reinscrizione di soggetti in possesso di meno di 30 CFP, potranno essere riconosciuti, all'atto della reinscrizione, eventuali CFP necessari al raggiungimento della soglia di 30 CFP ottenuti mediante la frequenza di eventi formativi organizzati da Ordini territoriali, Provider autorizzati ai sensi dell'art. 7 del Regolamento e Consiglio Nazionale Ingegneri tenutesi negli ultimi 12 mesi antecedenti alla domanda, previa presentazione degli attestati di frequenza rilasciati dagli stessi.

Il passaggio da una Sezione all'altra dell'Albo o l'iscrizione a un'ulteriore Sezione dell'Albo non costituiscono ipotesi di cancellazione e nuova iscrizione all'Albo.

Gli iscritti agli Ordini territoriali in regime di sospensione possono proseguire la propria attività di formazione non formale con riconoscimento di CFP; gli stessi non possono invece aver riconosciuta l'attività di formazione informale.

3.3 Modalità di calcolo dei CFP

Durante l'anno solare l'anagrafe nazionale dei crediti professionali registra tutte le partecipazioni a eventi formativi autorizzati al rilascio di CFP da parte degli iscritti, senza effettuare il conteggio totale dei CFP maturati sino a quella data. Il conteggio totale dei CFP maturati da ogni singolo professionista viene effettuato una sola volta per anno solare alla data del 31 dicembre.

La soglia dei 120 CFP (art. 3, comma 6, Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale) è intesa come limite massimo di CFP che ogni iscritto può conseguire alla data del 31 dicembre di ogni anno. La verifica riguardo al superamento di tale limite massimo è, pertanto, ef-

LINEE DI INDIRIZZO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE

TESTO UNICO 2018

fettuata in pari data, successivamente alla detrazione di 30 CFP di cui all'articolo 3, comma 7 del Regolamento.

L'algoritmo di calcolo è il seguente:

$$\text{CFP inizio nuovo anno} = \text{CFP inizio anno precedente} - 15/30(*) \text{ CFP} \\ + \text{CFP accumulati} + \text{CFP per esoneri concessi nell'anno.}$$

(*) In caso di prima iscrizione durante l'anno solare verrà applicata la seguente regola:

- a) iscrizioni dall'1 Gennaio al 30 Giugno: alla fine dell'anno saranno detratti 30 CFP
- b) iscrizioni dall'1 Luglio al 31 Dicembre: alla fine del primo anno verranno detratti 15 CFP.

Esempio:

$\text{CFP al 1/1/2017} = \text{CFP al 1/1/2016} - 15/30(*) \text{ CFP} + \text{CFP accumulati nel 2016} + \text{CFP per esoneri concessi nell'anno 2016.}$

La data di assegnazione dei CFP coincide con la data di fine evento per gli eventi Frontali e con quella dell'esame finale per gli eventi erogati in modalità FAD.

3.4 Aggiornamento periodico dei CFP per i professionisti che risultino in possesso di un numero di CFP inferiore a 30 alla data del 1 gennaio

Nei confronti dei professionisti che, alla data del 1 gennaio, risultino in possesso di un numero di CFP inferiore a 30, si procederà all'aggiornamento automatico dei CFP maturati e registrati nell'anagrafe nazionale dei crediti con cadenza trimestrale (1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre) fino all'eventuale superamento della soglia di 30 CFP. Essi sono comunque considerati in regola con gli obblighi della formazione già dal momento dell'acquisizione di un numero di CFP che consenta loro di raggiungere la soglia dei 30 CFP, anche se l'aggiornamento trimestrale dell'anagrafe non sia ancora stato effettuato.

4. APPRENDIMENTO NON FORMALE

Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale riconoscibili per il conseguimento di CFP, oltre a quelle di cui all'art.4, comma 5 del Regolamento, sono esclusivamente quelle organizzate direttamente ed esclusivamente dagli Ordini territoriali, dai Provider e dal CNI. L'Ordine o il Provider può avvalersi di Partner o Sponsor nel rispetto di quanto specificato di seguito. Sulla base di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento è fatto divieto per l'Ordine o il Provider, che rappresenta l'unico responsabile nei confronti del CNI, di autorizzare il riconoscimento di CFP per eventi organizzati da altri soggetti. Gli Ordini territoriali e i Provider non necessitano dell'autorizzazione del CNI per l'acquisizione sul libero mercato di beni e servizi utili per l'organizzazione delle attività formative. A titolo esemplificativo, gli Ordini e i Provider possono affidare a società private attività di segreteria, nonché attività a carattere tipografico o logistico, mantenendo la responsabilità scientifica e organizzativa delle attività formative. Gli Ordini territoriali e i Provider possono organizzare eventi formativi di apprendimento non formale, mantenendo obbligatoriamente la responsabilità scientifica dell'evento, con la collaborazione, da formalizzare per iscritto e caricare obbligatoriamente in piattaforma, di altri soggetti, che assumono la qualifica di **Partner** o **Sponsor**.

4.5 Tipologie di eventi, frequenza e modalità di apprendimento

4.5.1 CORSI I Corsi di formazione sono eventi di formazione e aggiornamento che hanno lo scopo di accrescere le competenze dei partecipanti in uno specifico settore e di fornire utili strumenti nel contesto in cui il professionista opera.

Gli argomenti trattati nei Corsi attengono a questioni tecniche nel settore dell'ingegneria o a questioni di interesse professionale.

I corsi possono prevedere moduli formativi di tipo sia teorico, sia pratico. Nell'ambito di un singolo evento, il tempo assegnato ai docenti collegati in videoconferenza non può superare il 20% della sua durata complessiva.

Al termine del corso, è obbligatoria la verifica di apprendimento (sotto forma di esame orale, test, quiz, domande aperte, ecc.). Il superamento della verifica di apprendimento deve essere attestato dal docente incaricato della verifica formativa, che dovrà comunicare all'Ordine/Provider l'elenco di coloro che hanno conseguito un punteggio almeno sufficiente al fine del caricamento in piattaforma. I test di verifica dell'apprendimento devono essere svolti al termine dell'evento e consegnati prima dell'uscita dall'aula. Tale documentazione deve essere conservata dall'Ordine/Provider ed inviata al CNI su richiesta e/o esibita in caso di controllo in sede.

4.5.2. CORSI O SEMINARI ABILITANTI PER LEGGE I corsi e i seminari abilitanti per legge o di aggiornamento delle abilitazioni (quali, ad es., quelli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e di prevenzioni incendi ex D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011) consentono il conseguimento dei relativi CFP esclusivamente se organizzati dagli Ordini territoriali o da Provider che siano contemporaneamente soggetti specificatamente autorizzati dalla legge a rilasciare il relativo titolo abilitante.

4.5.3. SEMINARI I Seminari sono incontri di approfondimento su tematiche attuali di interesse collettivo e hanno lo scopo di creare uno spazio di confronto e di riflessione comune. Gli argomenti trattati devono essere di natura tecnica attinente l'ingegneria o di interesse professionale. Nei Seminari le ore computabili per l'attribuzione dei CFP dovranno essere minori o uguali a 6 (sei). Il computo delle ore e dei relativi CFP deve essere al netto di saluti iniziali e pause. I CFP sono riconosciuti solo per la presenza all'intera durata complessiva prevista. Il collegamento di docenti in videoconferenza non può superare il 20% della durata formativa dell'evento. E' obbligatorio acquisire la scheda di valutazione della qualità dell'evento.

4.5.4 CONVEGNI E CONFERENZE I convegni e le conferenze sono incontri divulgativi su tematiche attuali di interesse collettivo. Le peculiari caratteristiche di attività formative quali convegni e conferenze, costituite anche da parti di natura istituzionale, necessitano dell'identificazione precisa delle parti adibite esclusivamente ad attività formativa. I CFP sono riconosciuti solo per la presenza all'intera durata complessiva prevista e non possono superare i 9 CFP /anno. Non è previsto un numero massimo di partecipanti.

4.5.5 VISITE TECNICHE QUALIFICATE A SITI DI INTERESSE Le visite tecniche hanno lo scopo di approfondire particolari aspetti tecnici e scientifici. Dal computo della durata complessiva delle visite tecniche qualificate a siti di interesse, organizzate da soggetti formatori autorizzati, dovranno essere esclusi i tempi di trasferta e le parti non prettamente tecniche per l'attribuzione dei corrispondenti CFP (1 ora = 1 CFP, per un massimo di 3 CFP/evento). L'Ordine territoriale/Provider organizzatore della visita tecnica dovrà individuare, anche nella stessa persona, un responsabile tecnico e un responsabile organizzativo dell'iniziativa. I CFP sono riconosciuti solo per la presenza all'intera durata complessiva prevista e non possono superare i 9 CFP /anno. La visita tecnica organizzata da un Ordine territoriale può svolgersi anche fuori provincia o all'estero.

4.5.6 EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI ALL'INTERNO DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE/MOSTRE CONVEGNO Gli eventi formativi che si svolgono all'interno di manifestazioni fieristiche, mostre convegno o similari, indipendentemente dalle rispettive caratteristiche e modalità di organizzazione, sono classificati sempre come Convegni. È fatto divieto di organizzare eventi all'interno di stand di aziende o enti. Per la partecipazione a Convegni promossi all'interno della stessa manifestazione sono riconosciuti al massimo 3 CFP/giorno. Pertanto, l'iscritto il quale, nello stesso giorno, partecipi a più convegni promossi all'interno della medesima manifestazione fieristica e ne chiedi la registrazione all'Anagrafe dei crediti, a fine anno, si vedrà automaticamente assegnati al massimo 3 CFP/giorno. Sono legittimati al rilascio dei CFP derivanti dalla partecipazione agli eventi formativi disciplinati dal presente articolo, anche soggetti che non siano in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 7 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza Professionale, previo invio al CNI, almeno 30 gg di anticipo sulla data dell'evento, di una conforme richiesta di riconoscimento.

4.5.8 DIMOSTRAZIONI TECNICHE Le dimostrazioni tecniche sono eventi di presentazione, classificabili come CONVEGNI, di particolari soluzioni tecniche o tecnologiche innovative riguardanti prodotti e/o servizi, organizzati dall'azienda produttrice o da rivenditori. In tali casi il riconoscimento di CFP sarà così regolamentato: 1 CFP = 1 ora evento; - massimo 2 CFP per singolo evento; - divieto di svolgimento evento nello stand di un espositore o all'interno di manifestazioni fieristiche/mostre. Le aziende interessate devono essere accreditate dal CNI per l'organizzazione di tali eventi in specifici ambiti tecnologici.

4.6 Stage e tirocini Al termine dello svolgimento di stage formativi attinenti all'ingegneria di durata minima di 3 mesi e frequenza di almeno 20 ore settimanali, possono essere riconosciuti i seguenti CFP: - 5 CFP per stage, alla data di conclusione; - massimo uno stage per anno solare; - nel caso di stage svolti all'estero è possibile assegnare i 5 CFP per stage di durata minima di due mesi. Ai fini del riconoscimento dei CFP occorre inviare per il tramite della piattaforma nazionale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato ultimato lo stage, una richiesta al proprio Ordine di appartenenza completa di: - descrizione tirocinio svolto; - lettera a firma del legale rappresentante, o suo delegato, dell'Ente/azienda che ha ospitato il professionista attestante il reale svolgimento dello Stage; - relazione del tutor assegnato durante lo stage che attesti e relazioni sulla tipologia di stage effettuato.

4.7 Riconoscimento di CFP per eventi organizzati all'estero Gli eventi organizzati all'estero da Provider autorizzati possono attribuire CFP ai partecipanti alle medesime condizioni stabilite per gli eventi organizzati sul territorio nazionale. È altresì possibile attribuire CFP in caso di eventi che rilasciano crediti universitari previo esame finale o di eventi che rilasciano crediti formativi professionali già riconosciuti nell'ambito di un analogo programma nazionale di formazione obbligatoria per professionisti ingegneri. Il riconoscimento dei

CFP avviene con le seguenti modalità: - se il corso rilascia crediti universitari: 1 CFP = 1 CFU con il massimo di 10 CFP per corso; - se il corso è accreditato nell'ambito di un analogo programma nazionale di formazione obbligatoria per professionisti ingegneri 1 CFP = 1 credito evento. Il professionista dovrà inoltrare al CNI per il tramite della piattaforma nazionale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di partecipazione, la documentazione relativa all'evento (programma, contenuti, etc.) e quella attestante la frequenza all'evento.

4.8 Altre attività Le attività formative non comprese tra quelle indicate, dovranno essere preventivamente riconosciute dal CNI, che provvederà altresì ad assegnare i relativi CFP.

5. APPRENDIMENTO INFORMALE

5.1 Certificazione competenze professionali La certificazione di competenze emessa dall'Agenzia Nazionale della Certificazione delle Competenze istituita dal CNI e denominata Agenzia CERTING, permette il riconoscimento di 15 CFP/anno per 3 anni a partire dall'anno di conseguimento della certificazione.

La certificazione delle competenze emessa da soggetti diversi dall'Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri (Agenzia CERTING) istituita dal CNI, permette il riconoscimento di CFP solo se rilasciata da un ente certificatore qualificato, all'uopo riconosciuto mediante l'inserimento in un apposito elenco tenuto dal CNI ed aggiornato periodicamente. Spetta al CNI, su richiesta dell'ente certificatore, stabilire il numero di crediti formativi che possono essere riconosciuti, da un minimo di 5 fino a un massimo di 15 CFP/anno per le singole tipologie di certificazioni. I CFP riconosciuti per la certificazione delle competenze emessa da soggetti diversi dall'Agenzia CERTING sono caricati nell'Anagrafe Nazionale direttamente dall'Ente certificatore riconosciuto dal CNI. Nel caso di certificazioni multiple possono essere acquisiti fino ad un massimo di 15 CFP/anno.

5.2 Aggiornamento informale legato all'attività professionale dimostrabile Al fine di ottenere il riconoscimento di 15 CFP/anno relativi all'aggiornamento informale legato all'attività professionale dimostrabile, gli iscritti, conformemente alla tempistica prevista annualmente dall'apposita circolare del CNI, dovranno inviare la relativa autocertificazione all'Anagrafe Nazionale, attestando le azioni di aggiornamento svolte nell'ambito della propria attività professionale. Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare la relativa modulistica ed inviarla telematicamente all'Anagrafe Nazionale dei crediti entro il 31 gennaio dell'anno successivo, fatto salvo eventuali proroghe concesse dal CNI e comunicate mediante apposita circolare. In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.

5.3 Pubblicazioni ed attività qualificate nell'ambito dell'ingegneria È possibile acquisire, nei limiti indicati dall'allegato A del Regolamento, CFP informali nelle modalità di seguito specificate.

5.3.1 ARTICOLI SU RIVISTA Saranno riconosciuti 2,5 CFP per ogni articolo di lunghezza pari ad almeno 5000 caratteri (spazi esclusi) pubblicato su una delle riviste indicizzate da SCOPUS o Web of Science e/o comprese tra quelle riconosciute dall'ANVUR per l'area di ricerca Area 8 – Ingegneria civile e architettura, e Area 9 - Ingegneria industriale e dell'informazione. Sono altresì riconosciuti 2,5 CFP per ogni articolo pubblicato su riviste del CNI (L'Ingegnere Italiano, Il Giornale dell'Ingegnere) e/o inserite in un elenco aggiornato annualmente dal CNI anche su istanza dell'Editore o degli Ordini. La data da considerare ai fini dell'attribuzione dei CFP è quella della pubblicazione della relativa rivista.

5.3.2 MONOGRAFIE Saranno riconosciuti 5 CFP per la pubblicazione di manuali, libri, monografie, ricerche e studi (escluse le curatele) i cui autori siano indicati in copertina e per le quali siano state assolte le formalità previste sia dall'ex art. 1 D.Lgs. n. 660 del 1945, (in base al quale ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare – prima di porli in commercio o in diffusione e senza che alcuna copia sia rimessa al committente o ad altra persona – quattro esemplari di ogni stampato o pubblicazione alla prefettura della provincia nella quale ha sede l'ufficio grafico ed un esemplare alla locale procura della repubblica) sia da quelle previste dall'ex art. 2 L. 8 febbraio 1948, n. 47, (secondo cui ogni esemplare delle pubblicazioni e degli stampati soggetti all'obbligo

della consegna deve portare, sul frontespizio o sull'ultima pagina del testo, l'esatta e ben visibile indicazione del nome e del domicilio legale dello stampatore e dell'editore, nonché dell'anno di effettiva pubblicazione).

5.3.3 CONTRIBUTO SU VOLUME Saranno riconosciuti 2,5 CFP per articoli di lunghezza pari ad almeno 5000 caratteri (spazi esclusi) pubblicati su un volume per il quale siano state assolte le formalità previste sia dall'ex art. 1 D.Lgs. n. 660 del 1945, sia da quelle previste dall'ex art. 2 L. 8 febbraio 1948, n. 47. Sono esclusi gli atti di convegno.

5.3.4 BREVETTI NELL'AMBITO DELL'INGEGNERIA Saranno riconosciuti 10 CFP per ogni brevetto dotato di attestato di concessione emesso dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o da equivalente struttura per brevetti internazionali. La data da considerare ai fini dell'attribuzione dei CFP è quella dell'emissione dell'attestato di concessione. Sono concessi CFP oltre al titolare anche all'inventore, purché indicato nel brevetto. Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare la relativa modulistica ed inviarla per il tramite della piattaforma telematica all'Anagrafe Nazionale dei crediti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, fatto salvo eventuali proroghe concesse dal CNI e comunicate mediante apposita circolare.

5.3.5 PARTECIPAZIONE QUALIFICATA AD ORGANISMI, GRUPPI DI LAVORO, COMMISSIONI TECNICHE NELL'AMBITO DELL'INGEGNERIA Dà diritto all'ottenimento di 5 CFP/anno la partecipazione qualificata ad organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche istituite esclusivamente dai seguenti organismi: Ministeri, Regioni, Province, Comuni, UNI (Ente Italiano di Normazione), Consiglio superiore lavori pubblici, CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) ed equivalenti italiani ed esteri. Al fine del riconoscimento è necessario che l'incarico sia stato ricoperto per almeno 6 mesi nel corso dell'anno solare, e che l'attività connessa sia stata effettivamente svolta. Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare la relativa modulistica ed inviarla telematicamente all'Anagrafe Nazionale dei crediti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, fatte salve eventuali proroghe concesse dal CNI e comunicate mediante apposita circolare. In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive. Il CNI, in base ad apposita circolare, può riconoscere ulteriori commissioni /gruppi di lavoro Non sono attribuibili CFP per partecipazioni a commissioni di gara e collaudo.

5.3.6 PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI ESAMI DI STATO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE Sono riconosciuti 3 CFP per singola sessione di esame di stato. Ai fini dell'assegnazione come anno di riferimento si considera quello della sessione di esame. I CFP sono assegnati sia a membri effettivi che aggregati. Per i supplenti, la condizione per aver diritto ai CFP è di aver partecipato ai lavori nella sessione d'esame. Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare la relativa modulistica ed inviarla telematicamente all'Anagrafe Nazionale dei crediti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, fatto salvo eventuali proroghe concesse dal CNI e comunicate mediante apposita circolare.

5.3.7 PARTECIPAZIONE A INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE Sono riconosciuti CFP per la partecipazione ad interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali individuati di volta in volta dal CNI, con specifico provvedimento. Nell'individuare i singoli interventi sarà cura del CNI, autonomamente o di concerto con l'Ordine territoriale, specificare le modalità di riconoscimento ed il numero di CFP assegnabili.

LINEE DI INDIRIZZO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE

TESTO UNICO 2018

6. APPRENDIMENTO FORMALE

(cfr. art. 6 Regolamento)

Sono riconosciuti i Master di I e II livello universitario (che per legge prevedono un conferimento di almeno 60 crediti formativi universitari e un impegno complessivo di almeno 1.500 ore), il Dottorato di Ricerca, corsi di alta formazione universitari e corsi di formazione permanente universitari con esame finale svolti in Italia e all'estero, che rilasciano CFU.

L'iscritto deve richiedere il riconoscimento dei CFP al proprio Ordine di appartenenza attraverso la piattaforma informatica nazionale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di conseguimento.

In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.

6.1 Dottorati di Ricerca

Per i Dottorati di Ricerca sono attribuiti 30 CFP al superamento di ciascun anno, per un massimo di 3 anni, previa presentazione dell'autocertificazione relativa all'ammissione all'anno successivo o, per l'ultimo anno, relativa al conseguimento del titolo. La data di attribuzione dei CFP è quella relativa al passaggio di anno o al superamento dell'esame finale.

6.2 Master universitari

Per i Master, sono riconosciuti 30 CFP, indipendentemente dalla durata. La data di attribuzione dei CFP è quella relativa al superamento dell'esame finale.

6.3 Insegnamenti universitari su materie connesse all'attività professionale

L'iscritto all'Ordine potrà acquisire CFP attraverso il superamento di singoli esami universitari su materie riconducibili all'attività professionale dell'ingegnere, con la corrispondenza di 1 CFU = 1 CFP, con un massimo di 10 CFP per esame e di 15 CFP all'anno (sono esclusi seminari, convegni ed eventi similari).

Per gli iscritti alla Sezione B frequentanti un corso di laurea magistrale, il limite annuo di CFP conseguibili, per i 2 anni di durata del corso, è pari a 30 CFP.

LINEE DI INDIRIZZO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE

TESTO UNICO 2018

10. COMPITI DEGLI ISCRITTI

(cfr. art. 10 Regolamento)

Dato atto che il caricamento dei CFP non formali avviene a carico del soggetto erogatore dell'offerta formativa, gli iscritti verificano periodicamente il caricamento dei CFP conseguiti attraverso la propria pagina personale disponibile nel portale www.mying.it e comunicano tempestivamente eventuali difformità al soggetto organizzatore dell'evento (Ordine o Provider) al fine di consentire un aggiornamento della banca dati che riporti la reale situazione dell'iscritto.

Resta in capo all'iscritto la presentazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della maturazione del diritto, fatte salve proroghe concesse dal CNL e comunicate mediante apposita circolare, delle istanze relative al riconoscimento dei CFP per attività di apprendimento formale ed informale e relative agli esoneri tramite la piattaforma nazionale.

In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.

11. ESONERI

(cfr. Art. 11 Regolamento)

Per tutte le tipologie di esonero le istanze devono essere presentate al proprio ordine entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello di inizio periodo. In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.

L'esonero consente una riduzione dei CFP detratti a fine anno pari a 2,5 CFP per ogni mese intero riconosciuto, escluso il giorno di fine periodo (esempio: un esonero di 3 mesi che inizia il 10/01/16 terminerà il 09/04/16 incluso).

Non è possibile chiedere la revoca di un esonero già concesso.

Il professionista che partecipa ad attività formative svoltesi durante il proprio periodo di esonero (ad eccezione dell'esonero per malattia cronica/assistenza per malattia cronica), non potrà acquisire i CFP previsti dall'evento. La sua partecipazione all'evento formativo sarà comunque registrata nell'Anagrafe Nazionale dei crediti.

È possibile usufruire dei 15 CFP per l'aggiornamento informale conseguente all'attività lavorativa - professionale solo se tale attività è stata svolta per oltre 6 mesi nel corso dell'anno al netto di eventuali esoneri.

Nel caso di dati sensibili trasmessi dagli iscritti, sorge l'obbligo del rispetto della privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Le fattispecie di esonero riconoscibili sono le seguenti:

11.1 Maternità o paternità

Maternità o paternità danno diritto, su richiesta, al genitore iscritto all'esonero di un massimo di 12 mesi dall'obbligo di aggiornamento delle competenze, da concludersi entro la data del compimento del 2° anno di vita del bambino/a.

L'esonero per singolo figlio non è frazionabile in più periodi ad eccezione del caso di entrambi i genitori iscritti all'Albo che, in tal caso, possono fruire di frazioni di esonero (2,5 CFP/mese), per complessivi 12 mesi anche per periodi non continuativi.

L'esonero deve avere in ogni caso una durata multipla di mesi interi ed escludere il giorno di fine periodo (esempio: un esonero di 3 mesi che inizia 10/01/16 terminerà il 09/04/16 incluso).

Nel caso di adozione o di affido, l'esonero è concesso per massimo 12 mesi da svolgersi entro i primi due anni dalla data di adozione/affido, indipendentemente dall'età del bambino.

LINEE DI INDIRIZZO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE

TESTO UNICO 2018

11.2 Malattia o infortunio

Gli iscritti che, a causa di malattia o infortunio di durata uguale o superiore a 60 giorni, si trovano in una situazione inconciliabile con la partecipazione ad eventi formativi, hanno diritto ad un esonero pari al periodo di inabilità temporanea. Tale esenzione è applicabile per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile una sola volta.

Nel caso in cui la malattia/infortunio impedisca l'attività lavorativa, l'iscritto ha diritto all'esonero per un periodo coincidente con quello di mancato esercizio della professione, senza limiti temporali. Per ottenere l'esonero, l'iscritto deve autocertificare che nel periodo in oggetto non esercita la professione.

11.3 Gravi malattie invalidanti

Gli iscritti affetti da gravi malattie invalidanti che limitino la capacità professionale hanno diritto ad una riduzione dal 30% al 50 % (da 9 CFP a 15 CFP/anno) del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare, in proporzione al grado di inabilità riconosciuta. Per ottenere l'esonero, l'iscritto deve trasmettere all'Ordine, per il tramite della piattaforma nazionale, il certificato medico o documentazione equivalente che ne attesti l'invalidità con il relativo grado di inabilità.

Il numero di crediti da dedurre ogni anno è indipendente dalla data di concessione dell'esonero.

L'esonero è concesso senza una scadenza e si intende automaticamente rinnovato all'inizio di ogni anno fino a richiesta di revoca da parte del professionista. In caso di richiesta di revoca nel secondo semestre, la riduzione per l'anno di riferimento rimane valida. In caso di revoca nel primo semestre, l'esonero non ha validità per l'anno di riferimento.

11.4 Assistenza a persone con grave malattia cronica

Gli iscritti che assistono genitori, figli, fratelli/sorelle o il coniuge/convivente (di seguito denominati parenti) affetti da grave malattia o infortunio di durata superiore a 60 giorni, trovandosi, in ragione di ciò, in una situazione inconciliabile con la partecipazione ad eventi formativi, hanno diritto ad un esonero pari al periodo di inabilità temporanea del parente. Tale esenzione è applicabile per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile una sola volta.

Nel caso in cui l'assistenza al parente impedisca l'attività lavorativa, l'iscritto ha diritto all'esonero per un periodo coincidente con quello di mancato esercizio della professione, senza limiti temporali. Per ottenere l'esonero, l'iscritto deve autocertificare che nel periodo in oggetto non ha esercitato la professione.

In caso di assistenza a genitori, fratelli/sorelle, l'esonero è concesso solo se il parente risulta essere convivente con l'iscritto, da comprovare con autocertificazione o stato di famiglia.

Se l'assistenza è relativa a gravi malattie invalidanti o a portatori di handicap, gli iscritti possono a richiesta ottenere una riduzione dal 30% al 50 % (da 9 CFP a 15 CFP/anno) del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare, in funzione dell'impegno richiesto da tale assistenza. In questo caso, la domanda di esonero parziale va accompagnata da relativo certificato medico o documentazione equivalente che ne attesti l'invalidità con il relativo grado di inabilità.

11.5 Zone colpite da catastrofi naturali

Potranno beneficiare di esonero, previa apposita circolare del CNI che fisserà requisiti e durata di quest'ultimo, gli iscritti che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali.

LINEE DI INDIRIZZO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE

TESTO UNICO 2018

11.6 Lavoro all'estero

L'iscritto che si trovi all'estero per motivi di lavoro, per un periodo uguale o superiore ai 6 mesi, ha diritto all'esonero dall'obbligo formativo. A tale scopo, alla fine del periodo di permanenza all'estero, l'iscritto dovrà presentare al proprio Ordine di appartenenza richiesta di esonero accompagnata da autocertificazione che attesti il periodo di permanenza all'estero. Tale esonero può essere concesso per massimo 12 mesi consecutivi e per una sola volta.

Nel caso in cui l'iscritto richieda un esonero superiore ai 12 mesi già concessi in precedenza, questo può essere riconosciuto solo a condizione che egli autodichiari di non aver svolto, per il periodo richiesto, attività professionale in Italia.

Nel caso di esoneri che si estendono su due annualità consecutive (esempio: inizio 12 novembre 2015 e fine 11 maggio 2016) devono essere presentate due istanze. Nel caso in cui il periodo relativo alla prima parte (periodo che termina al 31 dicembre) risultasse essere inferiore ai sei mesi, è consentito concedere l'esonero a condizione che entro il 31 dicembre dell'anno successivo l'iscritto inoltri richiesta di esonero per un periodo pari ad almeno il numero di mesi restanti per raggiungere il minimo previsto. In caso di assenza di tale richiesta l'esonero concesso sarà revocato in automatico dall'anagrafe nazionale dei crediti.

Negli altri casi, per l'iscritto che si trovi all'estero, permane la possibilità di formazione all'estero come indicato al punto 4.7 delle presenti Linee di indirizzo per i periodi non coperti da esoneri.

11.7 Servizio militare volontario e servizio civile

Gli iscritti che prestano servizio militare volontario o civile per un minimo di 6 mesi, hanno diritto all'esonero limitatamente al primo anno di servizio, nella misura di 2,5 CFP al mese.